

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell'alcol nell'aria espirata (OMAA)

Modifica del 30 gennaio 2014

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFGP del 28 maggio 2011¹ sugli strumenti di misurazione dell'alcol nell'aria espirata è modificata come segue:

Art. 2 lett. c ed e

La presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione dell'alcol nell'aria espirata usati per stabilire:

- c. l'inosservanza del divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol secondo l'articolo 2a dell'ordinanza del 13 novembre 1962² sulle norme della circolazione stradale;
- e. l'inidoneità alla guida sotto l'influsso di alcol secondo l'articolo 24a della legge federale del 3 ottobre 1975³ sulla navigazione interna;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2014.

30 gennaio 2014

Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Simonetta Sommaruga

1 RS 941.210.4
2 RS 741.11
3 RS 747.201

